

(N. 522)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 maggio 1954 (V. Stampato N. 315)

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 MAGGIO 1954

Interpretazione dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959,
portante provvedimenti a favore del teatro.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine di cinque anni, previsto dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, concernente la proroga di provvidenze a favore del teatro, decorre dal 15 gennaio 1950 e scade il 14 gennaio 1955.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.